

**Malattie da Retrovirus sottoposte a sorveglianza:
aggiornamenti epidemiologici e strumenti diagnostici**

**Ordinanza Brucellosi, Tubercolosi, Leucosi Bovina
Enzootica: nuovi strumenti per accelerare il processo di
eradicazione**

Dr. Roberto Lomolino

Ufficio II° - DGSAF

Roma, 14 aprile 2015

Perché un Ordinanza contingibile e urgente

- Scadenza della precedente O.M. il 9/08/2014;
-
- Presenza di territori non U.I. in Italia;
-
- Raccomandazioni FVO;
-
- Co-finanziamento europeo dei Piani di Risanamento;
-
- Utilizzo dei sistemi informativi SANAN, SIMAN e BDN per la gestione dei piani di risanamento da parte dell'AC.

Quali misure sono risultate essere contingibili e urgenti?

Articolo 1

Oggetto

1. La presente ordinanza stabilisce **misure straordinarie di lotta ed eradicazione e controllo** della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina e bufalina, della brucellosi ovi-caprina, nonché della leucosi bovina enzootica.

Quali misure sono risultate essere contingibili e urgenti?

Articolo 2

Obiettivi delle Aziende Sanitarie Locali

1. Le regioni e le provincie autonome non U.I. **assegnano ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali**, tra gli altri, l'obiettivo prioritario di raggiungere la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica.
2. **L'obiettivo di cui al comma 1 è conseguito attraverso l'esecuzione del 100% dei controlli programmati sulle aziende e sugli animali ai sensi della normativa vigente e una riduzione programmata di almeno il 10% annuo su base regionale della prevalenza di ciascuna malattia**, valutato attraverso le informazioni registrate nei sistemi informativi, fino al raggiungimento della percentuale di prevalenza necessaria per richiedere il riconoscimento della qualifica di territorio U.I.

Quali misure sono risultate essere contingibili e urgenti?

Articolo 3

Identificazione degli animali e registrazione delle attività

2. I capi oggetto di transumanza/monticazione/demonticazione o che si spostano per pascolo vagante, oppure allevati allo stato brado o semibrado, fatta eccezione per gli animali già identificati elettronicamente, **sono identificati mediante bolo endoruminale** o con altro mezzo identificativo associato a prelievo di materiale genetico dal proprietario entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
3. Nei territori non U.I. **il Servizio veterinario ufficiale**, fatta eccezione per gli animali già identificati elettronicamente e per gli agnelli destinati ad essere macellati entro sei mesi dalla nascita **provvede ad identificare mediante bolo endoruminale gli animali presenti negli allevamenti infetti entro due giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o detentore della positività degli animali.** Tale modalità d'identificazione sostituisce la marcatura con asportazione di un lembo del padiglione auricolare a forma di T di cui al comma 2, articolo 8 del D.M. 15 dicembre 1995 n. 592 **nascita.**
5. Nei territori U.I., in caso di focolaio, le autorità competenti regionali, fatti salvi gli obblighi previsti dalle norme vigenti, possono adottare la misura di cui al comma precedente.

Quali misure sono risultate essere contingibili e urgenti?

Articolo 3

Continua....Identificazione degli animali e registrazione delle attività

6. In tutto il territorio nazionale, il Servizio veterinario ufficiale rende disponibili tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attività di profilassi previste dalla presente ordinanza, nel **Sistema Informativo SANAN**, accessibile tramite il portale www.vetinfo.sanita.it, entro 7 giorni dall'acquisizione dei risultati. Entro il 30 novembre di ogni anno il Servizio veterinario rende disponibili le informazioni relative alla programmazione delle attività previste per l'anno successivo. Dette attività di registrazione possono essere effettuate anche mediante cooperazione applicativa.

7. In tutto il territorio nazionale le movimentazioni degli animali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono autorizzate esclusivamente tramite **l'utilizzo del modello IV informatizzato** la cui funzionalità è resa disponibile nella BDN.

Quali misure sono risultate essere contingibili e urgenti?

Articolo 5

Misure da applicare negli allevamenti infetti

1. Entro due giorni lavorativi dalla conferma* di positività per tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica in un allevamento, il Servizio veterinario ufficiale, fatte salve le misure previste dalla normativa vigente in materia:

Omissis....

b. avvia, in collaborazione con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, ove esistente, oppure con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, un'accurata indagine epidemiologica utilizzando i modelli pre-compilati disponibili sul sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN);

c. effettua la registrazione in SIMAN delle informazioni relative al focolaio sospetto ed eventualmente confermato e all'avvio della relativa indagine epidemiologica;

Omissis....

2. Il Servizio veterinario ufficiale, sentito il parere dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale e della regione competenti e sulla base dei criteri previsto all'allegato 2, dispone l'abbattimento totale dei capi presenti nell'allevamento, da eseguirsi entro 15 giorni..omissis...fino ad un massimo di 30 giorni

***La conferma del focolaio di BRU secondo la 196/99 All. A**

3A. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa se:

b) si sospetta, in base a prove di laboratorio o per motivi clinici, che uno o più animali siano malati di brucellosi e gli animali sospetti sono stati abbattuti o isolati in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con gli altri animali.

3B. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi è ritirata se, in base a prove di laboratorio o a indagini epidemiologiche, è confermata nell'allevamento la presenza di brucellosi.

8. Fatte salve le disposizioni di cui al punto 9, uno Stato membro o una regione di Stato membro dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi mantengono tale qualifica se:

c) ogni bovino sospetto di aver contratto la brucellosi è notificato all'autorità competente e sottoposto agli esami epidemiologici ufficiali per la brucellosi, che devono includere almeno due prove sierologiche del sangue, compresa la prova di fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico dei campioni necessari prelevati in caso di aborto;

***La conferma del focolaio di TBC secondo la 196/99 All. A**

3A. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi è sospesa se:

b) la reazione di una o più animali ad una tubercolinizzazione siano considerate positive o venga sospettato un caso di tubercolosi nel corso dell'ispezione post mortem di routine.

.....Se si ritiene che reagisca positivamente alla tubercolinizzazione, un animale viene allontanato dall'allevamento e abbattuto. Sono quindi effettuati appropriati **esami post mortem e epidemiologici** e prove di laboratorio sulla reazione positiva o sulla carcassa dell'animale sospetto. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne **è sospesa** fino al completamento di tutte le prove di laboratorio. Se la presenza di tubercolosi **non è confermata** la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi può essere ripristinata quando una prova su tutti gli animali di età superiore a sei settimane, effettuata almeno 42 giorni dopo l'allontanamento dell'animale o degli animali reattivi, ha dato esito negativo;

3B. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne dalla tubercolosi è ritirata se la presenza della tubercolosi **è confermata** dall'isolamento del batterio *M. bovis* nelle prove di laboratorio.

L'autorità competente può ritirare la qualifica se:

a) non sono più soddisfatte le condizioni di cui al punto 2, o

b) in occasione dell'esame o dell'esame post-mortem risultano classiche lesioni da tubercolosi, o

c) in **un'indagine epidemiologica** è stabilita la probabilità della presenza di un'infezione,

d) o per qualunque altra ragione ritenuta necessaria per le esigenze di controllo della tubercolosi bovina.

Quali misure sono risultate essere contingibili e urgenti?

Articolo 5

Continua.....Misure da applicare negli allevamenti infetti

3. **Nelle aree protette di rilievo nazionale**, qualora un focolaio per una delle malattie oggetto della presente ordinanza si verifichi in allevamenti allo stato brado o al pascolo permanente, nonché in tutti i casi in cui non risulti possibile garantire l'isolamento degli animali, il Servizio veterinario ufficiale dispone direttamente l'abbattimento totale.
5. In tutto il territorio nazionale, **per garantire il rapido abbattimento** degli animali positivi o l'applicazione dell'abbattimento totale, ..omissis...il Servizio veterinario regionale può autorizzare la macellazione dei capi in stabilimenti situati in altre regioni, previo nulla osta da parte del Servizio veterinario regionale competente sul mattatoio individuato, informando contestualmente **il Ministero della Salute**.
6. Nei territori U.I. **la registrazione nel SIMAN della conferma dei focolai**, corredata dalla relativa indagine epidemiologica, comporta l'immediata notifica all'UE per il tramite del sistema ADNS (Animal Disease Notification System).

Quali misure sono risultate essere contingibili e urgenti?

Articolo 6

Misure sanitarie per le stalle di sosta presenti sul territorio nazionale

2. Al commerciante che non trasferisce, ai sensi dell'art.1 lettera r) del d.lgs. 196/1999, gli animali ad altra azienda non di sua proprietà **entro trenta giorni dal loro acquisto**, il Servizio veterinario ufficiale provvede ad applicare le sanzioni di cui all'art. 358 comma 2 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e a ripetere, sugli animali da riproduzione o da ingrasso, se destinati ad altri allevamenti, con costo a carico del detentore, le prove ufficiali per tubercolosi, brucellosi e leucosi, **assegnando un massimo di ulteriori trenta giorni** entro cui sarà essere perfezionato il trasferimento.

6. Le stalle di sosta sono soggette a controllo ufficiale dal Servizio veterinario almeno **una volta al mese**. I controlli sono eseguiti sia sulla documentazione che sugli animali e, se necessario, **sono disposti approfondimenti diagnostici**.

7. **Le attività di controllo sulle stalle di sosta sono rendicontate** utilizzando apposita funzionalità informatica disponibile nel Portale VETINFO accessibile tramite l'indirizzo www.vetinfo.it.

Quali misure sono risultate essere contingibili e urgenti?

Articolo 7

Misure sanitarie per gli animali da ingrasso in tutto il territorio nazionale

1. Gli allevamenti da ingrasso sono costituiti da animali provenienti da allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi, leucosi e indenni da brucellosi, sottoposti ad accertamento diagnostico favorevole, **nei trenta giorni precedenti l'introduzione**...omissis...L'accertamento diagnostico non è richiesto per gli animali provenienti da province U.I. o se movimentati all'interno di queste ultime.

3. Le Regioni e Province autonome, oltre ai controlli di cui al comma 1, possono sottoporre a prelievo al macello un **campione statisticamente significativo** di animali da ingrasso di età superiore ai 12 mesi, selezionato sulla base della prevalenza attesa a livello regionale, per indagine sulla brucellosi.

5. **Il Servizio veterinario ufficiale rendiconta le attività dei controlli nelle aziende da ingrasso utilizzando apposita funzionalità informatica disponibile nel Portale VETINFO accessibile tramite l'indirizzo www.vetinfo.it.**

Quali misure sono risultate essere contingibili e urgenti?

Articolo 8

Indennizzi

1. L'Azienda Sanitaria Locale, fatta salva diversa organizzazione a livello regionale, **entro e non oltre 90 giorni dalla data di registrazione in BDN** dell'avvenuta macellazione degli animali oggetto del provvedimento di abbattimento, corrisponde al proprietario degli animali una indennità ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615 e ss. mm., secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro della Sanità 14 giugno 1968 e successive modificazioni.

Quali misure sono risultate essere contingibili e urgenti?

Articolo 9

Provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza, monticazione e pascolo vagante, semibrado e brado permanente.

2. All'atto della concessione dell'autorizzazione di cui al comma precedente (solo animali di allevamenti U.I.) il SV verifica che i **territori** destinati alla transumanza, monticazione, semibrado e brado permanente compresi quelli demaniali, **siano identificati, georeferenziati e registrati nella BDN dell'Anagrafe zootecnica**. In caso negativo l'attività di registrazione dei pascoli deve essere effettuata il più presto possibile e comunque completata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nei territori **non U.I.** gli animali devono essere stati sottoposti ad **accertamento diagnostico** con esito favorevole **nei trenta giorni** precedenti lo spostamento al pascolo.
4. **In deroga** al comma 3, i territori **non U.I.** che nell'anno precedente hanno raggiunto la prevalenza minima necessaria per il conseguimento della qualifica effettuano il controllo di cui al comma **3 nei tre mesi** antecedenti lo spostamento per il pascolo.
5. **In tutto il territorio nazionale**, sulla base della valutazione del rischio gli animali, sono sottoposti ad un controllo **entro trenta giorni dal rientro dal pascolo** per la tubercolosi, se di età superiore alle 6 settimane, per la brucellosi bovina e per la leucosi bovina enzootica, se di età superiore ai 12 mesi e per la brucellosi ovicaprina, se di età superiore ai 6 mesi.

Quali misure sono risultate essere contingibili e urgenti?

Articolo 9

Continua.....Provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza, monticazione e pascolo vagante, semibrado e brado permanente.

6. Nel caso di animali allevati allo stato brado o semibrado su pascolo permanente, il proprietario **garantisce la cattura** e il contenimento per effettuare i controlli previsti dal presente provvedimento.
7. In caso di pascoli comuni su cui insistono animali di più allevamenti questi sono considerati come **un'unica unità epidemiologica** e a elevato rischio.
9. **La procedura** di richiesta, di conferma e di rilascio **dell'autorizzazione** per gli **spostamenti** di cui ai commi precedenti **è attuata** esclusivamente mediante l'utilizzo delle apposite funzionalità informatiche presenti nella **BDN**.
10. **Il Servizio veterinario** ufficiale **nel caso** in cui verifichi la persistenza nei pascoli del territorio di competenza **di animali senza proprietario provvede**, anche con l'ausilio delle forze dell'ordine, alla loro **cattura e sequestro**, al fine di sottoporli ai controlli anagrafici e sanitari. **Terminati i controlli gli animali entrano nella disponibilità del Comune.**
11. **La disposizione** di cui al comma precedente **si applica** anche **ai casi in cui il proprietario** di capi allevati allo stato brado permanente **dichiara** al Servizio veterinario competente **di non essere in grado di catturare e contenere gli animali oggetto di controllo sanitario.**

Quali misure sono risultate essere contingibili e urgenti?

Articolo 10

Controlli degli animali in caso di sospetto di frode

1. Il Servizio veterinario ufficiale territorialmente competente nei casi di sospetta sostituzione di animali, sospetta alterazione dell'identificazione, sospetta movimentazione non autorizzata, sospetta diffusione dolosa di malattia infettiva o sospetta vaccinazione non autorizzata o sospetto uso di sostanze farmacologicamente attive atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche **sospende la qualifica** sanitaria degli allevamenti interessati e le procedure di indennizzo eventualmente in corso ed effettua i controlli ritenuti necessari, ivi compresi quelli di natura genetica.

2. Nel caso in cui siano accertate la sostituzione di animali, l'alterazione dell'identificazione, le movimentazioni non autorizzate, la diffusione dolosa di malattia infettiva o l'uso di sostanze farmacologicamente attive atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, fatte salve le necessarie comunicazioni all'autorità giudiziaria, il Servizio veterinario **revoca il codice di allevamento** e adotta l'ordinanza di sequestro e abbattimento degli animali senza indennizzo.

Quali misure sono risultate essere contingibili e urgenti?

Articolo 12

Verifiche

1. I responsabili dei servizi di sanità animale delle ASL effettuano e documentano, nell'ambito delle verifiche dell'efficacia dei controlli previste dall'art. 8.3 del Regolamento CE 882/2004:

a) **verifiche sul campo** circa il rispetto delle procedure seguite per le attività ufficiali in attuazione delle disposizioni della presente ordinanza e della normativa vigente in materia;

b) **verifiche**, almeno ogni 4 mesi, del rispetto delle percentuali e delle tempistiche dell'attività svolta, **rendicontata nei sistemi informativi SANAN/SIMAN/BDN**, con particolare riguardo a:

- accertamenti diagnostici previsti dai piani di profilassi;
- misure da applicare agli allevamenti infetti di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4;
- identificazione elettronica d'ufficio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;
- controlli svolti presso le stalle di sosta, di cui all'articolo 6 e provvedimenti conseguenti;
- controlli svolti presso gli allevamenti da ingrasso di cui all'articolo 7;
- accertamenti diagnostici di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 e provvedimenti conseguenti.

Quali misure sono risultate essere contingibili e urgenti?

2. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano comunicano, **tra l'altro, nella relazione di attività svolta, al Ministero della salute:**

- **gli esiti delle attività di verifica dell'efficacia** e le eventuali azioni correttive adottate, di cui al comma 1;
- lo stato di avanzamento **dell'identificazione elettronica dei capi** di cui all'articolo 3, comma 2;
- **lo stato di avanzamento nella registrazione e georeferenziazione dei pascoli** di cui all'articolo 9, comma 2;
- **catture e sequestri di animali senza proprietario** di cui all'articolo 9, commi 8 e 9;
- le **sospensioni delle qualifiche** ai sensi dell'articolo 4 comma 2 e art 10, comma 1 e **le revoche del codice** d'allevamento ai sensi dell' art.10, comma 2;
- **I casi di aborto denunciati**, il numero e l'esito delle prestazioni diagnostiche rese a privati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente relative a casi di aborto in bovini e ovi-caprini.



Grazie per
l'attenzione